COMUNE DI
CORTONA

Prot. 17648 Lì, 23.05.2025

Agli operatori economici invitati

Inviata a mezzo piattaforma START

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI *SISTEMAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA ABBATTIMENTO BARRIERE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA IMPIANTO PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "SANTI TIEZZI" UBICATO IN LOC. CAMUCIA VOC. MAESTÀ DEL SASSO. CUP B74J24000390006. LETTERA DI INVITO.***

Il presente articolato costituisce *lex specialis* di gara; ai sensi dell'art. 82 comma 2 del D.Lgs 36/2023 le disposizioni in esso contenute hanno prevalenza su ogni eventuale prescrizione difforme contenuta nel capitolato speciale di appalto e negli atti progettuali e di gara.

**PREMESSE**

La presente lettera di invito è volta a richiedere offerta ed a regolamentare le modalità di affidamento e partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto in oggetto ed è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 36/2023 – Codice dei Contratti Pubblici (di seguito solo Codice), ai decreti attuativi dello stesso ed al bando n. 1/2023 tipo emesso da Anac, per le parti compatibili. Per tutto quanto non previsto dalla presente lettera di invito, si rinvia a detti provvedimenti normativi.
Con Determinazione Dirigenziale n. 481/2025 è stato stabilito di ricorrere per l'affidamento dei lavori in oggetto, a Procedura negoziata senza bando ex art. 50 comma 1, lett. c) del Codice in combinato disposto con l'art. 76 del medesimo testo normativo, per le parti non in contrasto.
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Codice è la sottoscritta ing. Marica Bruni, Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Cortona.
La durata del procedimento è prevista nel termine di un mese dall'invio della presente lettera di invito prorogabile di un mese qualora sia attivata la procedura di verifica dell'anomalia nel rispetto dei commi 2 lett. d) e 4 dell'Allegato I.3 al Codice.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal RUP in data 25.11.2024.

Possono partecipare alla presente procedura negoziata senza bando, gli operatori economici invitati dalla Stazione appaltante. Tali operatori economici sono stati individuati previa pubblicazione avvenuta in data 09.05.2025 sul sito del Comune e sulla Piattaforma START, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al Codice, di Avviso di Indagine di Mercato contenente anche i criteri di selezione degli stessi.
**Gli operatori economici invitati possono partecipare sia in forma singola sia in forma associata già costituita o ancora da costituire**

La presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START – di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo https://start.toscana.it e già certificata ai sensi degli articoli 25 e 26 del Codice, di obbligatoria applicazione dal 1° gennaio 2024. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Codice CPV: 45236114-2 "Lavori di superficie per piste atletica".

CIG indicato sulla Piattaforma START nello spazio dedicato alla presente procedura di affidamento, sezione "Elenco lotti".

CUP B74J24000390006.

## 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito regolamento IDAS - eletronic IDentification Authenticatio and Segnatiure) del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'Amminstrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti dall'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 dal dirigente competente della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet https://start.toscana.it/.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN) di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993 n. 591.
L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, presente nella Piattaforma sotto la voce "Progetto" nonché nei documenti consultabili, sempre all'interno della Piattaforma, sotto la voce "Istruzioni", che costituiscono parte integrante della presente lettera di invito.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, fatti salvi eventuali periodi di sospensione per attività di manutenzione, adeguatamente pubblicizzati sulla Piattaforma stessa.

### 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento NORME TECNICHE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA - START, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'art. 66 del medesimo decreto legislativo;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del

decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
  ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
  iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

**1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene come specificato al precedente punto 1.2 lett. b).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero telefonico 02 81480761 nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:30 oppure inviando una email al seguente indirizzo: *start.oe@accenture.com*

**2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

**2.1 Documentazione di Gara**

La Documentazione di Gara comprende:

a. La presente lettera di invito con i seguenti allegati:
   1.1 Modello dichiarazioni integrative concorrente
   1.2 Modello integrativo ausiliaria
   1.3 Modello scheda cooptazione
b. Elaborati progettuali redatti ai sensi dell'art. 41 del Codice;
c. Capitolato Speciale d'Appalto;
d. Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa consultabili ai seguenti link: https://start.toscana.it/site-references/progetto e http://start.toscana.it/site-references/instruction;
e. Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cortona.

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

- Domanda di partecipazione;
- DGUE elettronico;
- Offerta economica.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sulla Piattaforma start al link https://start.toscana.it/.

**2.2 Chiarimenti**

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti: sezione Comunicazioni oppure sezione Dettaglio gara/Chiarimenti, utilizzando il tasto "richiedi chiarimenti", previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sezione "Dettaglio procedura/Chiarimenti" e sul sito istituzionale al link individuato nel precedente punto 2.1. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si precisa che l'Amministrazione NON darà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START ma fornirà chiarimenti in merito alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali) e ai quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla procedura di affidamento.

**2.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**Attenzione:** Il sistema telematico di acquisti online START utilizza la casella denominata *noreply@start.toscana.it* per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica.

## 3 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto costituisce un lotto del più ampio intervento di riqualificazione del centro Sportivo Santi Tiezzi di Camucia che prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico e la realizzazione di una piazzola di sosta per persone con difficoltà di deambulazione già affidati e realizzati. L'oggetto del presente affidamento è il seguente:

*Tabella 1*

| n. | Descrizione lavori | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo | Categorie e classifiche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opere di rifacimento della pista di atletica leggera con interventi di efficientamento energetico, abbattimento barriere e miglioramento della sicurezza presso l'impianto sportivo "Santi Tiezzi" ubicato in loc. Camucia voc. Maesta' del Sasso – LAVORI DI SISTEMAZIONE PISTA ATLETICA, ABBATTIMENTO BARRIERE E MIGLIORAMENTO SICUREZZA IMPIANTO. | 45236114-2 | P | € 280.000,00 | € 260.000,00 Cat. OS6 classifica I<br>€ 20.000,00 possesso requisiti ex art. 28 Allegato II.12 oppure Cat. OG3 Classifica I |
| | | | | | |
| | | | **A) Importo a base di gara** (soggetto a ribasso) | € 277.635,47 | |
| | | | **B) Oneri per la sicurezza da interferenze** (non soggetti a ribasso) | € 2.364,53 | |
| | | | **A) + B) Importo complessivo** | € 280.000,00 | |

I lavori sono da eseguirsi nel Comune di Cortona (Ar) – all'interno dell'impianto sportivo "Santi-Tiezzi" ubicato in Loc. Camucia voc. Maestà del Sasso. L'intervento riguarda le opere descritte negli elaborati progettuali messi a disposizione sulla Piattaforma START. Le opere previste nel progetto esecutivo riguardano in particolar modo il completamento di interventi di miglioramento della sicurezza dell'impianto sportivo e più precisamente il rifacimento della pista di atletica esistente e opere varie a completamento dell'adeguamento alla normativa antincendio. La pista di atletica necessita sia di un rifacimento dell'attuale manto superficiale, sia dei cordoli di delimitazione della stessa.

L'intervento nel dettaglio prevede le seguenti opere come di seguito meglio specificato:

- taglio della pavimentazione bituminosa e demolizione dell'attuale cordonatura in calcestruzzo a delimitazione sia del perimetro interno che esterno della pista;
- pulitura con mezzi meccanici dell'attuale manto superficiale della pista;
- installazione lungo il perimetro interno della pista di una nuova zanella stradale a due petti prefabbricata in c.a. e di pozzetti prefabbricati per raccolta acque piovane, oltre al livellamento del terreno adiacente per sistemazione in giusta quota altimetrica;
- installazione di cordolo liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a delimitazione perimetro esterno pista atletica e zona blocchi di partenza;
- rasatura di sottofondo in asfalto esistente per controllo, ripristino giusta planarità e successiva realizzazione tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con macchinari a controllo laser;
- Posa di manto sportivo mediante un adesivo poliuretanico bicomponente da applicare direttamente sul tappetino bituminoso, strato di supporto in telo prefabbricato costituito da granuli di gomma, sigillante in poliuretano bicomponente applicato a liquido e rivestimento finale superficiale strutturale in poliuretano miscelato con granuli di gomma applicato a spruzzo in due mani;
- posa in opera di cordolo rimovibile in alluminio a delimitazione della corsia interna della pista di atletica e di targhette per la formazione di segnaletica fissa sui cordoli perimetrali della pista;
- tracciatura linee di demarcazione delle corsie della pista di atletica tramite pittura di colore bianco finitura elastica a base di emulsioni acriliche a plastificazione interna per conferire al prodotto un'ottima idrorepellenza.

Per quanto riguarda le opere di adeguamento alla normativa antincendio è prevista l'installazione di un parapetto in carpenteria metallica ancorato all'esistente ultimo gradone della tribuna spettatori, al fine di rendere la stessa maggiormente sicura per il pubblico.

Sono altresì previsti piccoli intervento di abbattimento di barriere architettoniche quali la sistemazione del percorso esistente che dall'ingresso principale conduce alla tribuna spettatori, in modo da migliorare lo stato del fondo con la stesura di materiale compatto, al fine di togliere eventuali disconnessioni esistenti e permettere un migliore accesso anche per i portatori di handicap. Tali lavorazioni andranno a completare le opere relative alla realizzazione di una piazzola in cls in prossimità della zona delle tribune oggetto di un precedente stralcio progettuale.

**L'importo complessivo soggetto a ribasso pari a € 277.635,47 è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischio interferenze.**

**L'importo di € 277.635,47 soggetto a ribasso, comprende i costi della manodopera quantificati dalla Stazione appaltante in € 44.439,59 come indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023, delibere ANAC n. 523 del 15.11.2023 e n. 174 del 10.04.2024 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/07/2023**. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. A ulteriore chiarimento di quanto sopra definito, si precisa che il ribasso offerto verrà applicato all'intero importo soggetto a ribasso pari a € 277.635,47 e che pertanto l'operatore economico offerente, nella formulazione del ribasso da offrire, dovrà tener conto della non ribassabilità dei costi della manodopera. Nel caso in cui l'operatore economico offerente dichiari minori costi della manodopera, e quindi implicitamente, una ribassabilità di tali costi, lo stesso sarà chiamato a dimostrare che tale condizione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

I prezzi unitari utilizzati sono quelli del Prezzario regione toscana 2024. Nel caso in cui le voci non fossero presenti all'interno del prezzario ufficiale è stata effettuata apposita analisi prezzi, elaborato facente parte del progetto esecutivo approvato.

**Il contratto applicato al personale dipendente** impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità all'art. 11 commi 1 e 2 nonchè all'allegato I.01, è quello previsto per i dipendenti delle imprese edili ed affini - CCNL Edilizia-Industria, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, codice alfanumerico **F015** (Codice ATECO 42.99.09 – 43.99.09)**.** Si considerano equivalenti *ope legis* i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.

L'appalto è finanziato in parte con contributo della Regione Toscana ed in parte con risorse proprie dell'Ente.

### 3.1 DURATA

La durata complessiva dell'appalto è stabilita **in 90 giorni naturali, successivi e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
La stazione appaltante precisa, sin da ora, che **provvederà alla esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto**, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del Codice**. La consegna anticipata avverrà entro la prima metà del mese di giugno 2025.**

### 3.2 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. è ammessa la revisione dei prezzi sulle prestazioni oggetto del contratto. E' possibile pertanto procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 60 del Codice dei Contratti e dall'Allegato II.2-bis del medesimo Codice. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino variazioni del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiori al 3% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% del valore eccedente la variazione del 3% applicata alle prestazioni da eseguire. Considerato che ad oggi non sono stati pubblicati dal Ministero dell'Infrastrutture e dei trasporti gli indici di cui all'Allegato II.2 bis, l'indice da utilizzarsi ai fini della verifica di cui sopra è l'indice ISTAT di "Costo di costruzione di un fabbricato residenziale". Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT sarà assunto come valore base, posto uguale a 100, il valore dell'indice relativo al mese in cui è avvenuta l'aggiudicazione.
La revisione prezzi non produce effetti retroattivamente ma agisce pro futuro.
Il Direttore dei lavori provvede all'accertamento della variazione e a darne comunicazione al RUP e all'Appaltatore.
La variazione avviene nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60 comma 5 del D.Lgs 36/2023.
Considerato che la formulazione dell'offerta è di fatto non solo accettazione dei prezzi di progetto ma anche accettazione dei prezzi del successivo contratto, ritenuti quindi congrui e remunerativi, si stabilisce che il primo accertamento della eventuale variazione di costo funzionale ad una eventuale revisione prezzi venga effettuata decorsi 6 mesi dall'aggiudicazione.
Per far fronte all'aumento dei prezzi che dia diritto alla revisione è possibile anche l'utilizzo dell'istituto della modifica contrattuale ex art. 120 comma 7 lett. a) del Codice.

### 3.3 OPZIONI

**Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto:** qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120:** la stazione appaltante si riserva di modificare **i**l contratto in corso di esecuzione in caso di revisione prezzi, come espressamente prevista al punto 3.2, nonchè in tutti gli altri casi previsti dall'art. 120 del Codice. Tali fattispecie non sono al momento oggettivamente quantificabile

Il **valore globale stimato** potenziale dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pari ad **€ 336.000,00** al netto di IVA e/o di altre imposti e contributi di legge.

*Tabella 2*

| | |
|---|---|
| Importo a base di gara comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 280.000,00 |
| Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento | € 56.000,00 |
| **Valore globale stimato** | **€ 336.000,00** |

Tale valore è da intendersi meramente legato agli adempimenti previsti dall'art. 14 del Codice e non costituisce alcun diritto nei confronti dell'Appaltatore in quanto l'eventuale modifica del contratto è subordinata al verificarsi delle specifiche casistiche previste dalla normativa vigente nonché alle disponibilità economiche necessarie.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati possono partecipare alla presente gara in forma singola o in qualità di mandante di operatori riuniti ai sensi dell'art. 68 comma 19 del Codice purchè in possesso dei requisiti definiti nella presente lettera di invito. E' consentita la partecipazione anche di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice che intendano eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre, con la precisazione che segue, ovvero:

1) I consorzi (di cooperative e artigiani) di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre, nel senso che detti consorzi hanno l'obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziate concorrono. La suddetta mancata indicazione, non comporterà esclusione ma sarà oggetto di soccorso istruttorio. L'affidamento delle prestazioni oggetto di appalto ai propri consorziati non costituisce subappalto.

2) I consorzi (stabili) di cui all'art. 65, comma 2, lettera d), al contrario, non hanno l'obbligo ma la facoltà di indicare, in sede di offerta, per quali consorziate il consorzio concorra. Tali consorzi infatti possono eseguire i lavori in proprio, con la propria struttura oppure possono eseguirli tramite i consorziati indicati in sede di gara, senza che ciò costituisca subappalto oppure in parte con la propria struttura ed in parte tramite imprese consorziate indicate in sede di gara.

Ai sensi dell'art.67 comma 7 del Codice è vietata la partecipazione dell'operatore a più di un consorzio stabile.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice, sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice.

In linea di principio il soggetto che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale** a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (art. 95 comma 1 lett. d) del Codice):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Si precisa che nel caso in cui il consorziato per cui il consorzio concorre sia, a sua volta, un Consorzio di cui all'art. 65 comma 2 del Codice, dovrà essere obbligatoriamente individuata, pena esclusione, all'esito negativo della procedura di regolarizzazione ex art. 101 del Codice (soccorso istruttorio), l'impresa, consorziata di quest'ultimo, esecutrice dei lavori e anche nei confronti della stessa operano le situazioni di incompatibilità sopra contemplate.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

### 4.1 SOGGETTI IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA'

L'impresa che ha depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità possono partecipare alla procedura se in possesso dell'autorizzazione prevista all'art.95 commi 2 e 3 del D.Lgs. 14/2019.

L'autorizzazione di cui sopra consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

### 4.2 COOPTAZIONE

E' ammessa la partecipazione in cooptazione ai sensi dell'art.68 comma 12 del Codice. In particolare, se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo sono in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica sotto indicati, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Si precisa che l'impresa cooptata non è un concorrente, con la conseguenza che non dovrà sottoscrivere la documentazione contenuta nella busta amministrativa, ad eccezione del DGUE, del modello dichiarazioni integrative e della scheda cooptazione. L'impresa cooptata non presta e altresì non deve essere menzionata nella garanzia provvisoria e definitiva. Nel caso di cooptazione di consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) e d), del Codice, in sede di gara dovranno essere indicate le generalità del consorzio e le generalità della consorziata esecutrice nella scheda cooptazione.

Verrà verificato, in capo all'impresa cooptata, il possesso dei requisiti di ordine generale, dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità tecnica ed economica, nei limiti sopra indicati. In caso di mancato possesso, l'impresa non potrà eseguire le lavorazioni indicate.

## 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nella presente lettera di invito .

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0). A tal fine, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte l'operatore economico è tenuto a registrarsi al servizio FVOE (Servizio di Registrazione e Profilazione Utenti - www.anticorruzione.it) seguendo le istruzioni ivi contenute, e **ad autorizzare la stazione appaltante all'accesso al fascicolo con le funzionalità messe a disposizione dal sistema.**

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) e 66 comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti (vedi art. 67 comma 3 primo periodo del Codice).

Gli operatori economici, anche se aventi sede legale in altri stati membri o paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'articolo 69 del Codice, si qualificano alla presente gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.

L' operatore economico è escluso dalla partecipazione alla presente procedura per i motivi di cui all'art. 94, 95, 96, 97 e 98, nonchè all'Allegato II.10 del D.Lgs. 36/2023, riportati nel DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO, quali motivi di esclusione.

**Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE e nella dichiarazione integrativa la causa ostativa, allegando l'eventuale documentazione necessaria nell'apposito spazio creato in piattaforma e, alternativamente:

- comprova di aver adottato le misure di cui all'art. 96 comma 6 del Codice attraverso una descrizione delle stesse;
- comprova l'impossibilita di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta, impegnandosi a provvedere poi. Successivamente, ottempera ai sensi del comma 4, dell'art. 96 e comunica alla stazione appaltante l'adozione della misura.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

**Altre cause di esclusione**

***Divieto di pantouflage***
**Sono esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
***Mancata iscrizione white list***
Il presente appalto comprende attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, pertanto gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. Trattandosi di lavorazioni subappaltabili, nel caso in cui l'operatore economico non sia in possesso di tale requisito ma abbia dichiarato la volontà di subappaltare le lavorazioni per le quali è richiesta l'iscrizione alla white list, non si provvederà all'esclusione.
***Mancato rispetto L. 68/1999***
**Sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che non hanno assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999.

## 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).
L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

**a)** **Iscrizione** nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane, per attività della stessa natura di quelle oggetto del contratto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice).

Per la partecipazione il possesso del requisito è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore economico estero, mediante compilazione del modello "Modello Dichiarazioni integrative".
Ai fini della comprova del possesso dei requisito, i documenti resi disponibili dai concorrenti sono acquisiti dalla stazione appaltante. Gli operatori stabiliti in altri stati membri caricano nel fascicolo virtuale, o producono, i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

### 6.2 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica e professionale ex art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12)

**b)** Possesso di attestazione rilasciata dal SOA regolarmente autorizzata ed in corso di validità, per le seguenti categoria e classifica

| Lavorazioni dell'appalto | | | Classifica | Qualific. Obblig (SI/NO) | Importo (€) | % sul valore complessivo dell'opera |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | | Descrizione categoria | | | | |
| 1 | OS6 | Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi | I | SI | 260.000,00 | 92,86% prevalente |

**c)** Possesso dei seguenti requisiti richiesti per lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 euro ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice, con riferimento alla seguente categoria scorporabile (la definizione della categoria nella tabella sottostante è solamente indicativa della natura dei lavori non essendo obbligatoria la qualificazione SOA)

| Lavorazioni dell'appalto | | Classifica | Qualific. Obblig (SI/NO) | Importo (€) | % sul valore complessivo dell'opera |
|---|---|---|---|---|---|
| Categoria | Descrizione categoria | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OG3 | strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali | I | SI | 20.000,00 | 7,14% Scorporabile Subappaltabile al 100% |

Tali requisiti sono dimostrabili ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice nel seguente modo:

1. Importo dei lavori analoghi, ascrivibili alla medesima natura dei lavori di cui trattasi, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera di invito, non inferiore a € 20.000,00;
2. Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del requisito di cui alla lettera a) precedente.
3. Adeguata attrezzatura tecnica.

Il requisito relativo alla categoria scorporabile OG3 può essere dimostrato anche dall'eventuale possesso di attestazione SOA nella suddetta categoria, classifica I e seguenti.
Si ricorda, come regola generale, che il concorrente può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (cfr. Allegato II.12, art. 30, comma 1).
Ne consegue che l'importo di una scorporabile non posseduta in proprio aumenta di pari valore la classifica della prevalente.
Si ricorda che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla presente gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 30, comma 2, dell'Allegato II.12, al Codice (cfr. art. 2, co. 2, Allegato II.12).
Si evidenzia che:

- qualora il concorrente, sia in forma singola che come consorzio, qualificato nella categoria prevalente OS6 per l'intero importo dell'appalto (ossia in classifica I), non sia in possesso anche dei requisiti relativi all'intero ammontare della categoria scorporabile OG3, le lavorazioni ad essa relative debbono essere eseguite in RTI con imprese in possesso di idonea qualificazione oppure ricorrendo al subappalto qualificante, consentito per l'intero importo della categoria scorporata.
- In caso di scadenza dell'attestazione SOA entro 90 giorni dal termine per la presentazione delle offerte, il concorrente è obbligato a produrre il contratto stipulato con la stessa o altra Società organismo di Attestazione per il rinnovo, nel rispetto dell'art. 17 dell'Allegato II.12 al Codice,

Per la partecipazione il possesso dei requisiti di qualificazione è oggetto di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile in caso di operatore estero, mediante compilazione del modello DGUE, parte II sez. A (per attestazione SOA) e parte IV sez. C e "Modello dichiarazione integrative" nella parte dedicata.
Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio: l'attestazione SOA e i certificati di esecuzione lavori pubblici tramite FVOE; i dati relativi al costo del personale e dell'adeguata attrezzatura tecnica mediate apposita richiesta all'operatore economico di caricamento sul FVOE, qualora non desumibili dai documenti eventualmente già presenti nel fascicolo virtuale.
Per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione Europea, o in Paesi Terzi firmatari dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'allegato II.12 verrà accertato, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attestano la conformità al testo originale in lingua madre.

### 6.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui agli artt. 65 comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

**a) Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'scrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane deve essere posseduto:
- da ciascun concorrente singolo [art. 65, co. 1, lett. a), D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12, art. 30, comma 1];
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonchè dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonchè dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

**b) Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).**

Si richiama l'attenzione sull'art. 68, co. 2, D.Lgs. 36/2023, in base al quale " *In sede di offerta, sono specificate le categorie di lavori o le parti_ del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con l'impegno di questi a realizzarle*. In caso di partecipazione di RTI/consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti

dalle imprese interessate (cfr. art. 30, co. 2, Allegato II.12). Si ricorda che per giurisprudenza consolidata non e ammesso soccorso istruttorio sulla rimodulabilità delle quote.

### 6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

**a) Requisiti di idoneità professionale**

Il requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'articolo 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

**b) Requisiti di capacita economico-finanziaria e tecnica e professionale (cfr. art. 100, co. 4, D.Lgs. 36/2023 e Allegato II.12).**

I requisiti di qualificazione di cui all'art. 6.2 devono essere posseduti:

Per i consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) del codice, direttamente dal consorzio medesimo utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che li costituiscono.

Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che eseguono con la propria struttura di impresa, senza designare imprese esecutrici, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate. Nel caso in cui il consorzio stabile indichi consorziate esecutrici, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104 del Codice.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del codice al fine di decidere sull'esclusione.

## 7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6.2.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Nel caso in cui il contratto sia finalizzato ad acquisire un requisito di qualificazione, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (art. 104 comma 2 del Codice).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.**

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere la qualificazione SOA o i requisiti ex art. 28 allegato II.12 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE/dichiarazione integrativa, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

**Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.**

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

**Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.**

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## 8. SUBAPPALTO

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato**. Si richiama quanto previsto all'art. 6.2 della presente lettera di invito in ordine alla necessità di subappaltare le lavorazioni ascrivibili alla categoria scorporabile in mancanza di relativa qualificazione o possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice e/o mancata iscrizione alla white list.**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Vista la determinazione a contrarre sono subappaltabili:

- 50% della categoria prevalente
- 100% della categoria scorporata

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nel DGUE o nel Modello dichiarazioni integrative una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappaltatore è tenuto ad applicare lo stesso CCNL previsto dal presente disciplinare per le prestazioni eseguite in subappalto o un CCNL che garantisca ai propri dipendenti tutele equivalenti a quello indicato nella presente lettera di invito.

Il contratto di subappalto deve contenere una clausola di revisione prezzi conforme all'art.60 del Codice e a quanto previsto nel presente documento.

Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 119, comma 17 del D.Lgs. n. 36/2023, e tenuto conto della natura e della complessità delle prestazioni e delle lavorazioni da effettuare, e al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, le prestazioni e lavorazioni oggetto di eventuale subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ove risulti, al termine della verifica dei requisiti, che l'operatore non sia in possesso autonomamente dei requisiti di capacità tecnica economica previsti dalla legge e dell'iscrizione alla white list, e che lo stesso non abbia dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare le relative prestazioni a soggetto in possesso dei requisiti stessi, non si procederà all'aggiudicazione e si procederà, invece, allo scorrimento della graduatoria a favore di altro operatore economico

## 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

***Contratto di lavoro collettivo applicato:*** L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale individuato al punto 3 della presente lettera di invito (**F015** equivalenza *ope legis* F012, F015, F018). Tale condizione è oggetto di dichiarazione all'interno del Modello Dichiarazione integrativa. Gli operatori economici possono indicare all'interno della dichiarazione integrativa il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante, dichiarando contestualmente l'equivalenza tra i due contratti ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice, introdotto dal D.lgs.209/2024. Tale dichiarazione di equivalenza sarà verificata antecedentemente all'aggiudicazione definitiva in capo al miglior offerente ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 5 dell'Allegato I.01 del Codice.

Si precisa che anche se la disposizione normativa in discorso consentirebbe di acquisire tale dichiarazione al più tardi ≪*prima di procedere (…) all'aggiudicazione*», tuttavia la medesima viene richiesta all'offerente in sede di gara, anche ai sensi del già richiamato art. 102, comma 1, lett. b) del Codice . Per tale ragione e per il rispetto del principio di tassatività delle cause di esclusione, nel caso in cui ciò non avvenga, non scatterà alcuna sanzione espulsiva immediata e sarà attivabile il soccorso istruttorio.

***Iscrizione alla white List:*** Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta l'iscrizione alla white list della Prefettura territorialmente competente del soggetto che realizzerà le lavorazioni iscrivibili alla Categoria scorporata OG3.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

**Non è richiesta** la presentazione di garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice, non ricorrendo particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta.

## 11. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla procedura **non è richiesto** il sopralluogo obbligatorio.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 (euro diciotto) esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara come da avviso ANAC del 17 maggio 2024, pubblicato sulla sezione del portale dell'Autorità dedicata ai pagamenti *https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara].*

## 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate **esclusivamente attraverso la Piattaforma START** . Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito. L'offerta e la documentazione devono essere **sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. **L'uso della firma digitale non rende necessaria l'allegazione del documento di identità.**

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

**L'OFFERTA DEVE PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 23:00 DEL GIORNO 05.06.2025 A PENA DI IRRICEVIBILITÀ. LA PIATTAFORMA NON ACCETTA OFFERTE PRESENTATE DOPO LA DATA E L'ORARIO STABILITI COME TERMINE ULTIMO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1 della presente lettera di invito

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 150 Mbps per singolo file.

### 13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le norme tecniche indicate nella presente lettera di invito e nel documento denominato NORME TECNICHE DI FUNZIONALENTO DEL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA – START, e richiamato il "Manuale presentazione offerte Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della Piattaforma stessa, di seguito sono elencate le modalità di presentazione delle offerte.

L'"***OFFERTA***" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa**;

B – **Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione (documentazione amministrativa) ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. Di norma si applicheranno le indicazioni previste nel bando tipo Anac n. 1/023, approvato con delibera n. 309 del 27.06.2023.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (non richiesta in questa procedura), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine imposto dalla Stazione Appaltante non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma nelle sezioni indicate nel "Manuale presentazione offerte – procedura di gara" per compilare o allegare la seguente documentazione:

1) Domanda di partecipazione (punto 15.1)
2) DGUE elettronico (punto 15.2);
3) Documentazione per self clening (punto 15.3);
4) Dichiarazioni integrative (vedi Modello dichiarazioni integrative concorrente punto 15.4);
5) Documentazione in caso di concordato con continuità aziendale (punto 15.5);
6) Documentazione in caso di avvalimento (punto 15.6);
7) Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC (punto 15.8);
8) Documentazione a dimostrazione del pagamento dell'imposta di bollo (punto 15.9);
9) Eventuale procura (punto 15.1);
10) Documentazione in caso di cooptazione (Punto 15.10)
11) Ulteriore documentazione per i soggetti associati (punto 15.11)

### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta compilando il form online disponibile sulla piattaforma e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni ivi previste. Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo alla domanda di partecipazione.

**La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.**

La domanda di partecipazione, è un documento **SEMPRE OBBLIGATORIO.**

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto previsto nel form on line generato dalla Piattaforma.

Il form presente sulla Piattaforma START non è attualmente aggiornato al D.Lgs 36/2023. Ciò nonostante le informazioni rese devono intendersi riferite al Codice in vigore.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

  a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

  b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

  c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

**Eventuale procura**

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura, o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo** e di quanto disciplinato dall'art. 18, comma 10, del Codice, e dell'Allegato I.4 al medesimo. A tal proposito **si veda il punto 15.9 della presente lettera di invito**.

### 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma.

**Al termine della compilazione del questionario on line, il concorrente deve salvare e generare il DGUE, firmare digitalmente il file prodotto in formato PDF e inserirlo nell'apposito spazio relativo al DGUE seguendo le indicazioni contenute sul relativo manuale disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Istruzioni".**

Il DGUE, è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (lettera di invito);
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (lettera di invito);
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (lettera di invito);.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE va presentato:

- dal concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento anche dall'impresa ausiliaria;
- In caso di cooptazione anche dall'impresa cooptata.

Si specifica inoltre quanto segue:

**Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti:** la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 68 del Codice:

- per il Consorzio: la piattaforma genera un DGUE in automatico che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- per la/e consorziata/e esecutrice/i, la piattaforma genera un DGUE in automatico per ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore della consorziata/e esecutrice/i. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

**Avvalimento:** la piattaforma genera un DGUE in automatico che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa ausiliaria e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente.

### 15.3 DOCUMENTAZIONE PER SELF CLEANING

Il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, fornisce prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere rese le specifiche dichiarazioni all'interno del Modello di dichiarazione integrativa (punto 15.4) e dovranno essere prodotti in questo apposito spazio sulla Piattaforma, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

La documentazione per self cleaning **è OBBLIGATORIA soltanto qualora l'operatore economico partecipante e/o un membro del soggetto raggruppato e/o una delle consorziate esecutrici designate e/o l'ausiliaria si trovino in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.**

### 15.4 MODELLO DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONCORRENTE

Il Modello, reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sul sistema - **SEMPRE OBBLIGATORIO,** deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Il Modello dichiarazione Integrative reso disponibile sulla Piattaforma, pur non essendo vincolante nella forma, è altresì vincolante nei contenuti.

Tale modello, considerati i continui aggiornamenti della documentazione generata automaticamente dalla Piattaforma START conseguentemente all'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023 e della digitalizzazione degli appalti, funge da documento integrativo e di sintesi tra la domanda ed il DGUE elettronico. Proprio in considerazione dei continui aggiornamenti, è possibile che alcuni dati/dichiarazioni siano richiesti in più documenti diversi.

Tra le altre cose con il Modello dichiarazioni integrative viene dichiarato:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione di cui al punto 6.1 e 6.2 della presente lettera di invito;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, **la consegna dei lavori nelle more della stipula di contratto e nei tempi definiti all'interno della documentazione di gara;**
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20 e dichiarazione di equivalenza;
- di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di … oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di … oppure in alternativa, nel caso in cui il concorrente non sia in possesso dei requisiti necessari per realizzare direttamente tali opere e ne preveda il subappalto, di accettare, ai sensi dell'art.113, comma 2, del Codice, in caso di aggiudicazione, la condizione particolare di esecuzione di cui all'art. 9 della lettera di invito relativa all'iscrizione alla white list da parte dell'impresa che eseguirà le lavorazioni di cui alla categoria scorporata OG3;
- il possesso dell'attestazione di qualificazione emesso da SOA autorizzata nella categoria prevalente OS6;
- il possesso dei requisiti per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000,00 ex art. 28 Allegato II.12 del D.Lgs 36/2023 relativamente alle lavorazioni ascrivibili alla cat. OG3;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante Comune di Cortona con Deliberazione della Giunta Comunale n. 244 del 20/12/2022 reperibile tra la documentazione di gara presente nella Piattaforma e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- **(nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio o GEIE non costituito):** di impegnarsi al rispetto della disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice, indicando l'impresa capogruppo cui sarà conferito, in caso di aggiudicazione mandato collettivo speciale con rappresentanza, e che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti
- ***(Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia),*** di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- ***(Nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia),*** il domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 27.

In caso di **operatori riuniti,** anche il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

In caso di **consorzio** ai sensi dell'art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, anche il legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata per la quale il/i consorzio/i ha dichiarato di partecipare deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **cooptazione** ai sensi dell'art. 68 comma 12 del Codice anche il legale rappresentante di ciascuna impresa associata (cooptata) deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

In caso di **avvalimento**, volontario o necessario in presenza di concordato preventivo (art. 372 del D.Lgs. 14/2019) anche il legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria deve compilare e firmare un proprio modello integrativo e tutti i documenti devono essere caricati sulla piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

### 15.5 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ai sensi del D.lgs.14/2019, compilano nel **modello dichiarazioni integrative** quanto di pertinenza indicando gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una **RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. La relazione è documento da presentare in originale in formato elettronico firmato digitalmente dal professionista oppure scansione dell'originale cartaceo firmato olograficamente, purchè corredata dal documento di identità del firmatario – **Obbligatorio soltanto in caso di concordato preventivo** (art. 372 D.Lgs, 14/2019) – Deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

### 15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria **rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE** messo a disposizione sulla piattaforma START.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega, oltre alla propria documentazione come concorrente singolo:

1) DGUE ausiliaria;
2) Modello dichiarazioni integrative al DGUE ausiliaria;
3) **la dichiarazione di avvalimento** resa mediante il "Modello integrativo ausiliaria" messo a disposizione sulla Piattaforma da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente e caricare sulla piattaforma ;
4) il contratto di avvalimento **nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**;
5) l'attestazione SOA relativa alle categorie e classifiche previste dalla presente lettera di invito.

**Documenti obbligatori soltanto in caso di avvalimento**, volontario o necessario (concordato preventivo), da presentare in originale in formato elettronico firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dall'ausiliaria - Devono essere caricati sulla Piattaforma dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

### 15.7 GARANZIA PROVVISORIA

Non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 53 del codice.

### 15.8 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Sulla piattaforma i concorrenti caricano la scansione della ricevuta di pagamento definito al punto 12 della presente lettera di invito o dello scontrino o del bonifico internazionale. Il Documento è **SEMPRE OBBLIGATORIO** e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). In caso di esito negativo della verifica del pagamento, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

In caso di difficoltà si contatti il numero verde dell'ANAC 800-896936. Dall'estero il servizio risponde al +39 02 49520512, a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici.

### 15.9 ASSOLVIMENTO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 (cod. tributo 1552), bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire sul sistema telematico nell'apposito spazio la scansione della copia informatica del modello utilizzato. **Documento sempre obbligatorio.**

Nel caso di partecipazione in forma associata l'imposta di bollo è assolta dalla mandataria.

In alternativa l'Operatore Economico potrà applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga l'indicazione dell'oggetto della presente procedura ed il relativo CIG, nonché i riferimenti dell'Operatore Economico stesso (denominazione e ragione sociale). Tale foglio dovrà essere scansionato ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio "Imposta di bollo". Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. (cfr. per le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al DPR n. 642/1972, allegato B e al D.Lgs. 117/17, art. 82).

Il mancato assolvimento dell'imposta di bollo non comporterà esclusione né sarà oggetto di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del Codice, ma seguirà il percorso di regolarizzazione previsto dalla normativa fiscale.

L'aggiudicatario, per la stipula del contratto, sarà tenuto a versare l'imposta di bollo secondo l'importo indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dal medesimo di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata circolare n. 22/E/2023 Agenzia delle Entrate (modello F24 ELIDE).

### 15.10 SCHEDA COOPTAZIONE

Modello reperibile sulla piattaforma, da scaricare sul proprio PC, compilare, firmare digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa cooptata e caricare sulla piattaforma – **Obbligatorio solo in caso di cooptazione** – deve essere caricato dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune). Si aggiunge agli altri documenti previsti nei punti precedenti.

### 15.11 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- nella domanda di partecipazione, compilare la dichiarazione delle parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete
- nella domanda di partecipazione compilare:
  - dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre.
  - dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamenti temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
  - nella domanda di partecipazione compilare dichiarazione delle parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  a. nella domanda di partecipazione indicare quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. nel modello offerta economica: sottoscrivere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
  c. nella domanda di partecipazione indicare le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

## 16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce**, a pena di esclusione**, la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità descritte nel "Manuale presentazione offerta Procedura di gara" presente e scaricabile nella sezione "Istruzioni" della Piattaforma stessa. L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) ***importo offerto rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso*** *(comprensivo dei costi della manodopera e al netto dei costi per la sicurezza)*, al netto del IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo da indicare può avere al massimo due cifre decimali. Il sistema provvederà in automatico alla trasformazione del valore espresso in valuta in ribasso percentuale.

b) la stima dei ***costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro*** relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica. Si specifica che gli oneri di cui al presente punto sono quelli sostenuti dall'operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs 81/20008 e imputati allo specifico appalto (costi *ex lege* sostenuti dall'impresa per la sicurezza e tutela deli lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, oneri connessi alla sorveglianza sanitari, DPI individuali, redazione ed elaborazione DVR, etc. e comunque diversi da quelli da interferenze.

c) la stima dei **costi della manodopera** relativi alla realizzazione dei lavori ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, compresi nell'offerta economica.

   **L'importo di € 277.635,47 soggetto a ribasso, comprende quindi i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante in € 44.439,59, come indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023, delibere ANAC n. 523 del 15.11.2023 e n. 174 del 10.04.2024 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico n. 2154 del 19/07/2023**. I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. A ulteriore chiarimento di quanto sopra definito, si precisa che il ribasso offerto verrà applicato all'intero importo soggetto a ribasso pari a € 277.635,47 e che pertanto l'operatore economico offerente, nella formulazione del ribasso da offrite, dovrà tener conto della non ribassabilità dei costi della manodopera.

   **Nel caso in cui l'operatore economico offerente dichiari minori costi della manodopera, e quindi implicitamente, una ribassabilità di tali costi, sarà attivato il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e lo stesso sarà chiamato a dimostrare che tale condizione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.**

In caso di **raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario non ancora costituiti**, l'offerta economica:

- deve essere sottoscritta con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti o il consorzio ordinario di concorrenti;
- deve contenere l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **già costituiti**, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa indicata quale mandataria.

L'offerta economica complessiva è documento **SEMPRE OBBLIGATORIO** deve essere scaricato sul proprio PC, firmato digitalmente dal legale rappresentate del concorrente e deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria.

**A pena di esclusione, non sono ammesse offerte in aumento, né quelle condizionate o espresse in modo indeterminato.**

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 4, e 54, comma 1, all'impresa che avrà offerto il minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte che risulteranno anomale secondo il metodo di calcolo "A" dell'Allegato II.2 qualora il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il sistema provvede direttamente a calcolare i ribassi percentuali corrispondenti all'offerta effettuata.

*Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (individuazione coefficienti, somme, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata alle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuare e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma per differenti regole di arrotondamento. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito e generato dalla stessa Piattaforma.*

## 18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute di gara si svolgeranno avvalendosi della Piattaforma che assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, in quanto ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico, senza possibilità di alterazioni. Il principio di pubblicità delle sedute è rapportato alle peculiarità e specificità della gestione telematica della gara, che garantisce non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

Ogni operazione compiuta in ciascuna delle fasi della procedura è tracciata sulla Piattaforma.

Non è pertanto previsto lo svolgimento delle sedute in presenza. La pubblicità delle sedute verrà infatti garantita esclusivamente in modalità digitale, sia in termini di accessibilità che di conoscibilità come previsto dall'art.35 del Codice, dalla L. 241/1990 e dal D.Lgs. 33/2013.

**La prima sessione ha luogo il giorno 06.06.2025 alle ore 9:30, sulla Piattaforma START.**

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

### 18.1 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella data e ora sopra definite, il seggio di gara composto dal RUP o suo delegato e da personale dell'Ufficio Amministrativo di Area, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare/lettera di invito;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

d) definire le eventuali esclusioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati con tempestività e comunque entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione nella procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi alla fase di apertura dell'offerta economica.

### 18.2 APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nel caso in cui non sia necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio o sospendere i lavori del seggio di gara per verifiche e/o approfondimenti, l'apertura delle offerte economiche sarà effettuata consecutivamente alla verifica della documentazione amministrativa e al termine della fase di ammissione dei concorrenti a tale fase.

Nel caso in cui, viceversa, al temine della verifica della documentazione amministrativa sia necessario attivare la procedura di soccorso istruttorio oppure sospendere la procedura per verifiche/approfondimenti, la data e l'ora in cui si procederà all'apertura delle offerte economiche saranno comunicate ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara tramite la Piattaforma.

Tutto ciò premesso, al momento dell'apertura delle offerte economiche, il seggio di gara rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 18, le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e i prezzi offerti. Si procede pertanto a:

**a)** aprire le offerte economiche e verificarne la regolarità formale;
**b)** escludere eventuali offerte economiche irregolari;
**c)** approvare la documentazione economica al fine di formulare la classifica della gara.

Fermo restando quanto specificato al successivo punto 18.3, in caso di offerte con il medesimo ribasso, il seggio di gara procede ad individuare il miglior offerente mediante sorteggio.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a verbalizzare i casi di esclusione per:

- presentazione di offerte in aumento, parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara o anormalmente basse (solo in caso di esclusione automatica).
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto il seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### 18.3 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Nel caso in cui le **offerte valide siano in numero inferiore a cinque**, dopo l'apertura delle offerte economiche e alla verifica dei contenuti delle stesse, si provvederà alla formazione della relativa graduatoria.

Qualora l'offerta migliore appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta in base ad elementi specifici, inclusi i costi per la manodopera e per gli oneri di sicurezza aziendali dichiarati nella stessa, ai sensi dell'art. 110 del Codice. All'esito negativo del procedimento di verifica in contradditorio, il RUP procederà all'esclusione della migliore offerta risultata anomala e valuterà, in contradditorio, la seconda migliore offerta e le successive qualora anch'essa risulti anormalmente bassa e procederà nello stesso modo, sino ad individuare la migliore offerta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Durante il procedimento di verifica dell'anomalia da espletare conformemente a quanto previsto dall'Art. 110 del Codice, il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Nel caso in cui il numero delle **offerte valide sia uguale o superiore a cinque**, sarà applicato il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. L'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 54 risulterà dall'applicazione del metodo A indicato all'Allegato II.2 al Codice.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (individuazione coefficienti, somme, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata alle regole dell'aritmetica e della matematica, si procederà alla verifica dei calcoli effettuati in modo automatico dalla Piattaforma e nel caso in cui le verifiche diano risultati diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma per differenti regole di arrotondamento, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuare e i risultati ottenuti al di fuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito e generato dalla stessa Piattaforma.

Al termine delle operazioni si disporrà l'esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o superiori a detta soglia e si proporrà l'aggiudicazione a favore della prima offerta risultata non anomala.

Resta la facoltà per il RUP di sottoporre a verifica di anomalia la prima offerta risultata non anomala e quelle successive secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

**IL RUP SOTTOPORRÀ IN OGNI CASO A VERIFICA L'OFFERTA CHE CONTENGA UNA DIMINUZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA RISPETTO A QUELLI CONTENUTI NEGLI ATTI DI GARA E/O DICHIARI L'APPLICAZIONE DI UN CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DIVERSO DA QUELLO INDICATO IN SEDE DI GARA AI FINI DELLA VERIFICA DELL'EQUIVALENZA DELLE TUTELE AI SENSI DELL'ALLEGATO I.01**.

## 22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente lettera di invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Si procede quindi o al ricalcolo della soglia di anomalia nel caso in cui le offerte valide restanti siano in numero di cinque definendo una nuova graduatoria oppure a scorrere la graduatoria nel caso in cui le offerte valide siano in numero inferiore a cinque procedendo con le verifiche relative ai requisiti dichiarati dal concorrente dichiarato primo nella nuova graduatoria che presentato offerta non anomala (previa verifica dell'anomalia se necessaria). Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

**Una volta emesso il provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva si provvederà all'immediata consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto (tempo previsto: entro la prima metà di giugno 2025).**

Per la consegna dei lavori è richiesta la presentazione della polizza CAR prevista dall'art. 117, comma 10 del Codice e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

**Si ricorda che il Capitolato Speciale d'appalto prevede altresì l'istituto dell'anticipazione nella misura del 30%.**

Ai sensi dell'art. 55 del Codice, la stipulazione del contratto avviene entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non trovano applicazione i termini dilatori di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del Codice. La stipula avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale.

Prima dello scambio di lettere commerciali l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 53 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in presenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. In questo caso, essendo prevista la stipula del contratto nelle forme del commercio, l'aggiudicatario, sarà tenuto a versare SOLO l'imposta di bollo secondo gli importi indicato nella tabella A dell'Allegato I.4 al Codice, previo scomputo dai medesi di quanto già assolto in fase di partecipazione alla gara, utilizzando le modalità indicate nella citata Circolare n. 22/E/2023 Agenzia delle Entrate (modello F24 ELIDE).

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Il Comune:

• procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dal RUP;

• si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze d'interesse pubblico anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Dirigente dell'Area Tecnica.

**23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

**24. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di Cortona e nel PIAO sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

**25. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma START, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Ai sensi del citato art.35 comma 5-bis del Codice i concorrenti in sede di presentazione dell'offerta trasmettono il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.99 dello stesso Codice, nonché per le altre finalità ivi previste. A tal fine compilano la specifica autorizzazione presente nel *Modello delle dichiarazioni integrative.*

L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione saranno resi accessibile a tutti i partecipanti non definitivamente esclusi alla data dell'aggiudicazione efficace. Per semplificare il procedimento di accesso agli atti si suggerisce di **NON allegare alle dichiarazioni firmate digitalmente il documento d'identità del firmatario.**

Inoltre, le offerte presentate dai primi cinque operatori economici in graduatoria, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione, saranno rese reciprocamente disponibile al momento all'aggiudicazione, così come presentata in sede di gara.

Considerato che la partecipazione ad una procedura di affidamento di contratto pubblico, implica necessariamente l'accettazione a che le informazioni riguardanti l'impresa e i soggetti dell'impresa siano visibili anche ad altri, sarà onere del concorrente indicare quali dati, e/o documenti e/o giustificazioni e/o elementi tecnici presentati costituiscono segreto industriale o aziendale (tecnico e/o commerciale) per i quali non sia possibile consentire l'accesso. Tale dichiarazione andrà resa all'interno del Modello dichiarazioni integrative, unitamente alla motivazione pe la quale si nega il consenso che dovrà essere comprovata da adeguata documentazione.

**26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana mentre quelle derivanti dal contratto ovvero relative all'esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il foro di Arezzo.

Restano sempre ferme le vigenti disposizioni di legge in tema di definizione alternativa delle controversie insorte nella fase di esecuzione del contratto e di cui al Titolo II, parte I, Libro V del codice.

**27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii , del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione (vedi link https://comunedicortona.com/trasparenza/trasparenza/altri-contenuti/rgpd)

**Responsabile interno del trattamento dei dati** è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.

**Responsabile esterno del trattamento dei dati** è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana

**Incaricati del trattamento dei dati** sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

**Periodo di conservazione dei dati:** Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.

**Natura del conferimento:** Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

**Dati sensibili e giudiziari:** Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

**28. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, nel Capitolato e relativi allegati si fa espresso rinvio alle norme del Codice e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Bruni Marica

MARICA BRUNI
2025.05.23 12:10:08
CN=MARICA BRUNI
C=IT
2.5.4.4=BRUNI
2.5.4.42=MARICA

*(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*